

Al riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe concluso che sussisteva rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, del mancato uso dei marchi anteriori sul mercato, della considerazione del carattere distintivo dei marchi anteriori, dell'effettiva presenza sul mercato di altri prodotti dello stesso tipo recanti diversi segni «G» e del livello di importanza attribuito dal pubblico rilevante a questo tipo di segni per identificare un marchio commerciale. Inoltre, la ricorrente asserisce che il Tribunale sarebbe pervenuto ad una valutazione errata della similitudine tra i marchi confliggenti derivante in particolare dallo snaturamento dei fatti, da un'errata valutazione del carattere distintivo e dominante dei marchi anteriori nonché da un'errata valutazione della natura dei prodotti di cui trattasi.

Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, l'errata applicazione della giurisprudenza da parte del Tribunale, il quale, nell'inoservanza dell'art. 17 del regolamento n. 207/2009 citato, non avrebbe preso in considerazione le precedenti decisioni nazionali.

Infine, esso fa valere la violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale, il quale avrebbe effettuato una valutazione parziale della similitudine tra i segni, ignorando il contenuto denominativo del marchio richiesto e paragonando i segni in base a criteri eccessivamente ampi.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 6 luglio 2011 — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Causa C-355/11)

(2011/C 282/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: G. Brouwer

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 91/629/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che i criteri di gestione da essa derivanti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, si applicano anche a vitelli custoditi da un agricoltore nell'ambito di un'azienda lattiera.

2) In caso di soluzione negativa di tale questione: se la circostanza che in uno Stato membro detta direttiva sia stata attuata con una normativa, che dichiara detti requisiti comunque applicabili a vitelli di tal genere sia motivo per cui l'inosservanza dei medesimi imponga, nello Stato membro di cui trattasi, una riduzione o un'esclusione, ex art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-360/11)

(2011/C 282/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, applicando un'aliquota ridotta dell'IVA a:

— le sostanze medicinali destinati ad essere abitualmente e opportunamente utilizzate per ottenere medicinali in conformità con quanto disposto dall'art. 91.Uno.1.5° e Due.1.3° della Ley española del IVA. (legge spagnola sull'IVA);

— i prodotti sanitari, il materiale, le attrezzature o gli strumenti che, oggettivamente considerati, possano essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o dolori dell'essere umano o degli animali, e che non sono però «normalmente utilizzati al fine di alleviare o trattare menomazioni, per l'uso personale ed esclusivo di soggetti affetti da disabilità», in conformità con quanto disposto dall'art. 91.Uno.1.6°, secondo paragrafo della legge spagnola sull'IVA;

— le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente a supplire alle menomazioni degli animali, in conformità con l'art. 91.Uno.1.6°, primo paragrafo della legge spagnola sull'IVA;